

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione II - Delle intavolazioni

Art. 34 (Certificato di morte o dichiarazione di morte presunta)

I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte [451 c.c.] dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo [58 c.c., 726, 729 c.p.c.].

Note

La norma prevede una forma di estavolazione (intavolazione di una cancellazione) in forza di un atto privo dei requisiti previsti per le intavolazioni. Si tratta delle cancellazioni dei diritti di usufrutto, uso e abitazione limitati alla vita del beneficiario, per cui è sufficiente il certificato di morte o la dichiarazione di morte presunta.

Il decreto deve essere notificato all'agenzia delle entrate per la riscossione dell'imposta ipotecaria fissa.

Nell'ipotesi in cui venga data prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 66 c.c.) dovrà prodursi la sentenza ai fini dell'intavolazione.